




I TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE



Accordo del 22 Gennaio 2015 Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome ai sensi del Dlgs n. 281/97, denominato **"Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'Inclusione Sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione"**.





Delibera della Giunta Regionale n.620
del 18 Maggio 2020 - Linee Guida

Decreto Dirigenziale n.17624
del 23 Ottobre 2020 - Strumenti
Operativi

Art. 1

Oggetto e Finalità

"Le **Linee Guida** istituiscono i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'**inclusione sociale**, all'**autonomia** delle persone e alla **riabilitazione**, in favore delle persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti che necessitano di percorsi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento ai fini dell'inclusione socio-lavorativa e dell'acquisizione di autonomia personale."




"I Tirocini costituiscono una misura di **attivazione sociale**, espressamente finalizzata a sostenere processi di empowerment e autonomia a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro."

Art. 2

Destinatari

I destinatari dei Tirocini sono persone prese in carico dai **servizi sociali** o dai **servizi sanitari territoriali**, compresi:

- minori di età superiore ad anni 16, anche minori stranieri non accompagnati;
- neo-maggiorenni accolti negli "Appartamenti per l'autonomia per adolescenti e giovani";
- richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale in carico al sistema di accoglienza;
- persone vittime di violenza in carico ai servizi.



residenti o
dimoranti nel
territorio della
Regione Toscana




I soggetti coinvolti sono:

- ▶ **Titolare della presa in carico:** (art.3) servizio sociale professionale o sanitario territoriale che, in risposta ai bisogni complessi, attua interventi integrati di valutazione multidimensionale, consulenza, orientamento e analisi;
- ▶ **Promotore del tirocinio:** (art.7) il titolare della presa in carico o altro soggetto pubblico (es. servizio per l'impiego, istituti scolastici, ecc.) o privato (es. cooperative sociali);
- ▶ **Soggetto ospitante:** (art.8) imprese e datori di lavori privati e pubblici, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale ed altri enti del terzo settore.

I tirocini d'inclusione:



hanno durata non superiore a 24 mesi
(ma possono essere prorogati di 12 mesi);



sono soggetti a comunicazione obbligatoria
(CPI, INAIL, ecc.);



possono essere realizzati anche presso un **soggetto ospitante** dove il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro.



in regola con normative in materia di sicurezza e disabili, non avere in corso CIG o aver effettuato licenziamenti nei 24 mesi precedenti (eccetto il giustificato motivo).

L'indennità di partecipazione è un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'inclusione attiva, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, secondo quanto previsto dal PAP e indicato nel progetto personalizzato di tirocinio.

- ▶ L'importo mensile non può essere superiore a 500,00 Euro, calcolato sulla base delle ore realmente effettuate, il cui importo onnicomprensivo è pari a 4,00 Euro.
- ▶ L'indennità è considerata quale reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente.




Il tirocinio d'inclusione è uno strumento
differente dal tirocinio extracurricolare sotto vari
aspetti, tra cui:



obiettivi e finalità



destinatari



soggetti coinvolti e



multidisciplinarietà caratteristiche



soggetto ospitante modalità di

calcolo dell'indennità

Gli strumenti operativi predisposti
con modello specifico dalla
Regione sono:

la convenzione



il progetto
personalizzato

la
relazione
finale






da Convenzione:

i tirocini costituiscono una misura di attivazione sociale, finalizzata a sostenere processi di **empowerment** e **autonomia** a livello personale, familiare e sociale e non sono configurabili come rapporti di lavoro.

per ciascun tirocinante le attività oggetto del tirocinio devono essere coerenti con il **percorso assistenziale personalizzato** (denominato PAP) definito in presa in carico.



Il Progetto
personalizzato è
un documento
molto dettagliato
nel quale specificare
ad esempio:



il nominativo del case manager;
i bisogni del tirocinante rispetto al
contesto;
il fabbisogno specifico in relazione
alle potenziali capacità di
inserimento lavorativo;
gli obiettivi di inclusione sociale e
di autonomia indicati nel PAP;
gli strumenti che saranno utilizzati
per il monitoraggio;
ecc...

**Una proposta per l'organizzazione
pistoiese dei tirocini d'inclusione
nell'ambito degli interventi di
ambiti inerenti il contrasto alla
povertà**